PROVVEDIMENTI PEREQUATIVI DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE RISPETTO ALLE PENSIONI DI GUERRA

Art. 5

Ammissibilità delle istanze per aggravamento

Al primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' aggiunto il seguente periodo: "E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".

Versione in vigore dal 28 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra
Estremi	Legge 25 luglio 1975, n. 361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-perequativi-delle-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-5-ammissibilita-delle-istanze-per-aggravamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it